

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI
E IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DR. SETZU STEFANO
PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'AMBULATORIO DEL COMUNE DI PAULI ARBAREI**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del D.G. n. 656 del 25.11.2008 è stato approvato il progetto Aziendale "Centri per la Salute", centri di riferimento territoriali per l'orientamento alla fruizione del sistema sanitario e per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore della popolazione del Medio Campidano. Tali Centri, finalizzati al potenziamento e all'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, garantiscono la massima accessibilità degli utenti ai servizi e alle cure, attraverso l'integrazione delle varie professionalità e discipline sanitarie e sociosanitarie, MMG, PLS, MCA, specialisti ambulatoriali, operatori di distretto, del centro di salute mentale e dei consultori.
- con l'attivazione dei suddetti Centri, la Asl 6 di Sanluri intende in particolare rafforzare l'offerta di assistenza primaria e migliorare l'attività di orientamento e informazione degli utenti, valorizzando il ruolo professionale dei Medici di Medicina Generale, determinando l'abbandono del ruolo di marginalità e isolamento e favorendo la piena attuazione delle loro professionalità attraverso la possibilità di operare in strutture sanitarie polivalenti.
- la deliberazione della Asl 6 di Sanluri n. 340 del 30.04.2013 prevede la possibilità di concedere in uso gli ambulatori aziendali ai MMS e PLS che ne facciano richiesta, secondo le indicazioni riportate nel medesimo atto deliberativo;
- che la scarsa densità della popolazione afferente al Distretto di Sanluri comporta che lo stesso MMG o PLS, al fine di permettere un agevole accesso dell'utenza alle cure primarie, presti servizio presso ambulatori siti in diversi Comuni;
- si ritiene opportuno formalizzare un accordo che, ai sensi dei vigenti AA.CC.NN e AA.II.RR, agevoli l'esercizio dell'attività di assistenza primaria per i MMG e PLS operanti presso l'ambito territoriale 2.5;

TRA

L'Azienda Sanitaria di Sanluri, di seguito denominata **Azienda**, con sede legale in via Ungaretti n. 9 a Sanluri (C.F. 91009910927) nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante **Dr.ssa Maria Maddalena Giua**, nata a Mandas il 27/03/1955,

E

il **Medico di Medicina Generale Dr. Setzu Stefano**, C.F. STZSFN63A24E742C, nato a Lunamatrona il 24/01/1963 e residente a Lunamatrona, Via Villanovaforru n. 6, di seguito denominato **MMG**,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri accorda la concessione d'uso al Dr. Setzu Stefano, Medico di Medicina Generale in associazione in rete, con incarico a tempo indeterminato e operante nell'ambito 2.5, dell'ambulatorio sito in Via Cagliari n° 3 Pauli Arbarei, (come da Allegato 1), per l'esercizio dell'attività di Medico di Medicina Generale a favore degli assistiti in carico nel Comune di Pauli Arbarei.

Tale accordo non costituisce contratto di affitto.

Articolo 2 - Esecuzione del servizio

Il MMG si impegna ad erogare la propria attività assistenziale all'interno della struttura Aziendale di Pauli Arbarei, garantendo l'apertura dell'ambulatorio medico agli assistiti secondo i seguenti giorni e orari minimi:

- Martedì, dalle ore 10,30 alle ore 12,00;
- Venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Ogni eventuale variazione dell'orario stabilito dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore del Distretto di Sanluri.

Articolo 3 – Aspetti organizzativi

L'Azienda e il MMG si impegnano ad avviare la nascita e l'implementazione della collaborazione tra i vari servizi sanitari e sociosanitari in favore degli utenti dell'ambulatorio Aziendale di Pauli Arbarei, col fine di favorire il mantenimento della salute ed il benessere psicofisico e sociale e l'impegno di incentivare l'attivazione di programmi partecipati di intervento, privilegiando la medicina di iniziativa ed il crescente coinvolgimento dei MMG e PLS. L'Azienda e il MMG si impegnano, inoltre, ad ampliare l'offerta sanitaria e a migliorare il sistema dei servizi alla comunità.


Articolo 4 – Locali ed attrezzature

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del MMG il locale di cui all'art. 1, comprensivo degli arredi in esso contenuti, del servizio di pulizia dei locali unitamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, fermo restando la partecipazione alle spese secondo quanto stabilito nel successivo art. 5. Il MMG si obbliga a conservare e custodire il locale in disponibilità con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso sopra specificato.

Sono a totale carico del MMG le spese inerenti il proprio traffico telefonico di telefonia fissa, la dotazione delle apparecchiature hardware e l'acquisto e la gestione dei software per lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo.

Articolo 5 - Parte economica

Il costo a carico del MMG per dell'utilizzo dei locali così come sopra specificato, nonché dei canoni previsti per l'uso delle strutture e arredi di proprietà dell'Azienda, dal servizio di pulizie, dello smaltimento dei rifiuti



speciali e delle utenze vengono quantificati in € 1,70 per carico di assistiti sotto i 1.000 pazienti e € 1,50 per carico di assistiti da 1001 in poi;

Gli importi indicati sono suscettibili di adeguamento nella misura corrispondente all'eventuale variazione dei valori previsti dagli accordi collettivi nazionali ed integrativi regionali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. d) e lett. e) dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale siglato il 04.11.2002 e allegato alla DGR del 10 dicembre 2002 n. 39/62, in esecuzione del DPR 270/2000, il recupero da parte dell'Azienda delle somme dovute dal MMG sarà effettuato con le competenze del mese di Marzo e Settembre di ogni anno e farà riferimento al semestre precedente. Le somme dovute dovranno essere recuperate entro il limite massimo del 50% dei compensi lordi erogati al medico dalla Asl per il mese di riferimento (Marzo o Settembre), e fino al conguaglio nel mese successivo.

Gli importi dovuti verranno calcolati esclusivamente sul numero di assistiti in carico al MMG nel Comune di Pauli Arbarei e saranno oggetto di ricognizione all'inizio di ciascun anno e nel semestre successivo.

Articolo 6 - Durata e risoluzione della convenzione

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e scadrà alla data del 31.12.2017, con esclusione di tacito rinnovo. La presente convenzione potrà essere prorogata esclusivamente previa stipula di un nuovo accordo scritto tra le parti contraenti.

Alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Il presente accordo può essere revocato in ogni momento, anche su decisione unilaterale dell'Azienda, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comportino grave pregiudizio all'attività assistenziale.

Articolo 7 – Sistema dei controlli

Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell'accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione.

I contenuti del presente accordo saranno, altresì, oggetto di revisione nel caso vengano emanate eventuali determinazioni regionali sui Centri per la Salute da parte del Competente Assessorato Regionale.

Articolo 8 - Foro competente

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto tra le parti.

Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o da un suo delegato, dal Direttore del Distretto Sociosanitario di Sanluri o da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia.



Qualora si dovesse ricorrere in giudizio, competente per la risoluzione delle controversie tra le parti è il Foro di Cagliari.

Articolo 9 - Norma finale

È fatto obbligo ai contraenti di individuare quale sede operativa l'ambulatorio Aziendale di Pauli Arbarei e di prevedere sedi secondarie di erogazione delle attività per venire incontro alle necessità dei residenti nel centro storico del Comune.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è composta da n. 4 pagine, n. 4 fogli e n. 9 articoli.

Si allega al presente l'Allegato 1 (planimetria del fabbricato dell'ambulatorio del Comune di Pauli Arbarei) composto da n. 1 foglio.

Sanluri li

Il Commissario Straordinario Asl 6 di Sanluri

Dr.ssa Maria Maddalena Giua




Il Medico di Medicina Generale

Dr. Stefano Setzu



Comune di Pauli Arbarei



Superf. Utile Interna nmq. 52.66

Ju